



XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4/6 OTTOBRE 2018

ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

**MOZIONE CONGRESSUALE
SUI CAPI AGGIUNTI ALL'O.D.G.**

1) "PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGIME FISCALE DA APPLICARE AI LAVORATORI AUTONOMI DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI"

e/o

2) "SOSTENIBILITA' DELLA PROFESSIONE DELL'AVVOCATO: IL CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA' DEL COSTO DELLA PROFESSIONE IN RELAZIONE AL REDDITO. L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA".

**<<MODIFICA DEL REGIME IVA PER LE PRESTAZIONI ED I SERVIZI PRESTATI DAGLI AVVOCATI
NELL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' ABITUALE>>**

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

PREMESSO

- Che il ricorso alle prestazioni ed ai servizi prestati dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, specie negli ultimi anni, ha subito una forte contrazione e riduzione, tanto che – come registrato anche da Cassa Forense- vi è stata una notevole preoccupante compressione della redditività della professione, e non solo tra i giovani avvocati, tale da rendere incerte anche le future prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- Che su tale allarmante e inquietante flessione hanno inciso ed incidono, indubbiamente, oltre ai lunghi tempi della giustizia e una mancanza di certezza del diritto, anche gli aumenti dei costi a carico dei cittadini/utenti, tali da scoraggiare, spesso, il ricorso alla giustizia, ai servizi prestati dagli avvocati ed alla loro assistenza e, quindi, alla tutela dei propri diritti;
- Che tale critica situazione, oltre all'eccessivo prelievo fiscale (42,5% del PIL per l'anno 2017), è aggravata anche dagli eccessivi costi che gravano sui cittadini/utenti;
- Che sui detti costi rileva in modo notevole l'Imposta sul Valore Aggiunto per ben il 22% che, per i "soggetti non passivi" sotto il profilo fiscale, è in definitiva un costo puro non recuperabile;
- Che tale costo aggiuntivo, in alcuni Paesi Comunitari e non, o non è stato mai applicato, o non lo è stato per molti anni e fino a tempi recenti, o è applicato –per quanto attiene alle prestazioni legali- in misura ridotta (causando anche, in special modo in virtù e conseguenza della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei professionisti, un indiretto squilibrio del mercato professionale a svantaggio degli avvocati italiani);
- Che è opportuno e necessario un urgente riequilibrio del mercato delle professioni legali, consentendo una maggiore e più equa competitività degli avvocati italiani anche in sede comunitaria;
- Che le prestazioni ed i servizi prestati dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, a difesa e tutela di diritti fondamentali, rivestono un particolare interesse pubblico ed un alto valore sociale, tutelato anche dalla nostra Carta Costituzionale;
- Che è necessario porre in essere urgentemente misure atte a favorire un maggior ricorso ai servizi prestati dagli avvocati, in tutte le forme, anche non contenziose, e quindi una maggiore redditività della professione ed un conseguente aumento del PIL;

- Che una maggiore redditività della professione significa anche maggiori entrate per Cassa Forense e, dunque, maggiori garanzie di un sufficiente e dignitoso trattamento pensionistico anche per i giovani che si affacciano oggi alla professione forense;
- Che è opportuno, dunque, sollecitare interventi legislativi volti, da un lato, a ridurre i costi per il ricorso ai servizi prestati dagli avvocati, favorendo una maggiore e più diffusa tutela dei diritti; dall'altro, una maggiore redditività della professione con le ulteriori positive conseguenze anche in termini di PIL; da un altro ancora, maggiori equilibri della Cassa Forense e delle prestazioni previdenziali; dall'altro ancora, un riequilibrio del mercato delle professioni legali e una più equa competitività degli avvocati italiani;

RILEVATO

- Che l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, enuncia quanto segue:
 - "1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. [...]*
 - 2. [...]*
 - 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:*
 - [...]*
 - c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; [...]"*.
- Che l'art. 14 della predetta CEDU enuncia, inoltre, che:
 - "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, le razze, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".*
- Che l'art. 14, par. 1 e 3, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP), adottato dall'Assemblea Generale ONU il 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976, afferma che:
 - "1. Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi ad un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. [...]*
 - 2. [...]*
 - 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:*
 - a) [...]*
 - b) [a] disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore a sua scelta;*
 - c) [...]*
 - d) [a] essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;*
 - [...]*
- Che ai sensi dell'art. 26 del richiamato PIDCP:
 - "Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto senza alcuna discriminazione ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi*

discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”.

- Che i principi del sistema comunitario IVA sono regolati dalla direttiva 2006/112 la quale, tra l'altro, all'art. 2, paragr. 1, dispone che “Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti [...] c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; [...]

- Che la detta direttiva, all'art. 96, dispone che gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro e, all'art. 98, paragr. 1 e 2, che:

“1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte;

2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III. [...]”.

- Che il citato allegato della direttiva 2006/112 menziona, al punto 15, “[le] cessioni di beni e [le] prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri [...] nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli art. 132, 135 e 136”.

- Che l'art. 132 della medesima direttiva, in particolare, in funzione del ritenuto interesse pubblico di alcune attività, dispone, al paragr. 1, che:

“Gli stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) [...]

b) [...]

c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche [...];

d) [...]

e) le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici [...];

f) [...]

g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale, [...] effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;

h) [...]

i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, [...]; addirittura,

j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;

k) [...]

l) [...]

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica [...];

n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse [...];

[...].

- Che il successivo art. 135 della richiamata direttiva dispone l'esenzione IVA anche per le seguenti ulteriori operazioni:

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni [...];

b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti [...];

c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie e di crediti [...];

d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali [...];

e) [...]

f) le operazioni, [...], relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, [...];

g) la gestione di fondi comuni di investimento [...];

h) [...]

i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro [...];
[...]"

- Che l'allegato 3 della citata direttiva, ai sensi dell'art. 98, dispone che possono essere assoggettate ad aliquota IVA ridotta, tra l'altro: [...] 9) prestazioni di servizi fornite da scrittori, compositori e artisti interpreti; [...] 13) diritti d'ingresso a manifestazioni sportive; 14) diritti d'uso di impianti sportivi; [...] 16) prestazioni di servizi forniti da agenzie di pompe funebri [...]; 17) prestazioni di cure mediche e odontoiatriche, nella misura in cui tali prestazioni non siano già esenti in virtù dell'art. 132; [...].

- Che in Italia, la disciplina IVA è regolamentata dal d.p.r. 633/1972 (cd. "decreto IVA") che, oltre alle ipotesi di IVA ordinaria, prevede –tra l'altro- casi di esenzione IVA (art. 10), di esclusione IVA (art. 15) e di alcune aliquote ridotte per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi.

- Che le fattispecie dell'esenzione ex art. 10 e dell'esclusione ex art. 15 si basano su diverse ragioni e comportano obblighi diversi.

- Che, in particolare, le motivazioni dell'esenzione IVA ex art. 10 si fondano su motivi di ordine sociale (ad es. prestazioni mediche e sanitarie; attività educative e culturali; esercizio di giochi e scommesse [?!]; ecc) o di equilibrio della tassazione, e comporta obblighi sostanziali e formali per il contribuente, mentre l'esclusione ex art. 15 di alcune operazioni si fonda su diverse valutazioni del legislatore nazionale (ad es.: operazioni relative a interessi moratori; beni ceduti a titolo di sconto, premi o abbuoni; anticipazioni per le spese sostenute in nome e per conto terzi) e non comporta obblighi particolari per il contribuente.

RILEVATO ALTRESI'

- Che alcuni Stati membri, prevedevano, fino a pochi anni fa (2013 – 2016) l'esenzione dall'imposta IVA delle prestazioni di servizi eseguite, nell'esercizio della loro attività abituale, dagli avvocati (ad es. il Belgio dal 1969 fino al 2016) e che tale esenzione non è stata ritenuta in contrasto con la normativa comunitaria in tema d'imposta sul valore aggiunto dalla Corte di Giustizia CE-UE, salva la facoltà dello Stato membro di modificare il proprio regime IVA anche revocando (con legge nazionale) l'esenzione preesistente e di assoggettare a regime IVA anche le prestazioni di servizi eseguite, nell'esercizio della loro attività abituale, dagli avvocati.

- Che l'esenzione IVA attuata da alcuni Stati membri per le prestazioni di servizi eseguite dagli avvocati iscritti presso i loro corrispondenti albi/elenchi professionali ha sicuramente, per decenni, alterato il mercato della professione forense in sede comunitaria, nel senso di porre in una situazione di vantaggio alcuni professionisti/Stati e in una corrispondente situazione di svantaggio gli avvocati italiani in sede Comunitaria, anche in relazione alle facoltà/possibilità/diritti concessi ai professionisti in virtù del Trattato di Maastricht, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFU) e conseguenti libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di imprese e professionisti nel mercato dell'UE.

CONSIDERATO

A) sul fronte del contesto normativo del diritto internazionale, del diritto comunitario:

• l'assoggettamento delle prestazioni di servizi degli avvocati all'IVA appare in contrasto con l'attuazione dei richiamati principi e diritti sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e

Politici (PIDCP) e, in particolare, incompatibile con il diritto ad un accesso e ad un ricorso effettivo alla giustizia e con il diritto all'assistenza di un avvocato, nonché con il principio della cd. "*parità delle armi*" (così come definito in sede Comunitaria).

Ciò in quanto si traduce in un inutile e vessatorio balzello, anche in considerazione dell'aumento dei costi per detti servizi che comporta, e che colpisce unicamente gli individui non soggetti passivi che, da un lato, non beneficiano del gratuito patrocinio e, dall'altro, non hanno la possibilità di detrarre l'IVA assolta per dette prestazioni, come invece possibile per gli individui o società con qualità di soggetto passivo. Se, poi, consideriamo che i costi afferenti a un procedimento giudiziario (tra i quali l'IVA che grava sulle prestazioni di servizi degli avvocati) ben possono influire sulla decisione del privato cittadino di far valere i propri diritti in giudizio facendosi rappresentare da un avvocato, è evidente l'iniustizia di tale previsione, soprattutto in un momento di crisi economica generale;

B) sul fronte del diritto dell'Unione:

- la direttiva 2006/112 (senza considerare, ovviamente con riferimento al diritto al patrocinio di un avvocato e al principio c.d. della "*parità delle armi*", i casi di chi beneficia del gratuito patrocinio) sembra in contrasto e incompatibile con l'art.47 della CEDU in combinato disposto con l'art. 14 del PIDCP e con l'art. 6 della CEDU, nella misura in cui tale articolo riconosce a qualsiasi persona il diritto/facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare da un avvocato per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
- inoltre, la citata direttiva prevede casi di esclusione e di esenzione dall'IVA di alcuni servizi, nonché casi di aliquote ridotte IVA per alcune prestazioni di servizi ritenute di particolare valore sociale, e la mancata previsione di esclusione o di esenzione (ex artt. 132, 135 e 136 dir. 2006/112) o di una aliquota ridotta (ex art. 98 dir. 2006/112) dell'IVA per le prestazioni di servizi effettuate dagli avvocati, parrebbe in contrasto e incompatibile con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sempre in combinato disposto con l'art. 14 del PIDCP e con l'art. 6 della CEDU.
- ancora, anche l'art. 132 della richiamata direttiva parrebbe incompatibile con il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 9 TUE, sempre in combinato disposto con l'art. 47 della citata carta, laddove non prevede, tra le attività di interesse pubblico, l'esenzione dell'IVA a favore delle prestazioni di avvocato, mentre lo sono altre prestazioni –considerate di interesse pubblico- quali, ad es., le prestazioni mediche o alcune prestazioni collegate all'insegnamento, allo sport e alla cultura, considerato che tale differenza di trattamento tra le prestazioni degli avvocati e le prestazioni esentate dall'art. 132 dir. 2006/112 fa sorgere forti dubbi e perplessità, in quanto le prestazioni di servizi degli avvocati contribuiscono al rispetto e alla tutela di diritti fondamentali.
- infine, la direttiva lascia, in ogni caso, agli Stati membri ogni ulteriore determinazione con riferimento, in particolare, a quali servizi (e relative prestazioni) possano ritenersi di particolare valore sociale.

C) sul fronte del diritto nazionale:

- il legislatore nazionale, con la disciplina IVA dettata dal d.p.r. 633/72, pure ha previsto casi di esenzione IVA (ex art. 10), di esclusione IVA (ex art. 15) e di alcune aliquote ridotte per determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi ritenuti di particolare rilievo sociale e di interesse pubblico, senza mai considerare, però, tali l'attività, le prestazioni ed i servizi offerti dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale, diversamente da quanto, invece, ritenuto per altre attività (ad es: prestazioni mediche e sanitarie; attività educative e culturali; lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario; addirittura, esercizio di giochi e scommesse; ecc.), di tal ché tale differenza di trattamento fa sorgere ancor più forti dubbi e perplessità in quanto le prestazioni degli avvocati contribuiscono al rispetto ed alla

tutela dei diritti fondamentali previsti, nel caso dell'Italia, addirittura dalla Carta Costituzionale e garantiscono al cittadino non soggetto passivo (ovvero il privato) l'effettivo accesso alla giustizia.

- tali esclusioni e tale trattamento discriminatorio sono ancora più lesivi dei diritti dei privati cittadini privi dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio, laddove si consideri che coloro che non rivestono la qualità di soggetto passivo, non hanno diritto neanche a detrarre l'IVA assolta per i servizi prestati dagli avvocati.

- siffatta condizione rende ancor più verosimile il contrasto della normativa nazionale con la più volte richiamata normativa dell'Unione e supponibile una incompatibilità con le norme ed i principi internazionali e comunitari più volte richiamati, ed in particolare, inconciliabile un tale onere fiscale con il diritto a un ricorso effettivo alla giustizia sancito all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con il principio della parità delle armi e con il principio di uguaglianza e di non discriminazione, posto che –e di frequente- il privato cittadino (non soggetto passivo e che non ha la possibilità di detrarre l'IVA assolta per dette prestazioni) deve scontrarsi con i cd. "poteri forti" (individui o società con qualità di soggetto passivo) che possono, invece, detrarre l'IVA assolta, con notevole aumento dei costi afferenti a un procedimento giudiziario (appunto l'IVA che grava sulle prestazioni di servizi degli avvocati) che ben possono influire sulla sua decisione di far valere i propri diritti in giudizio facendosi rappresentare da un avvocato.

RITENUTO

- Che, conseguentemente, l'assoggettamento di tali prestazioni di servizio all'IVA colpisce in modo diverso gli individui, secondo che abbiano o meno la qualità di soggetto passivo, penalizzando e ponendo in posizione di svantaggio i secondi, atteso che i primi, a differenza di questi ultimi, beneficiano di un diritto a detrazione e non sopportano l'onere fiscale dell'applicazione dell'IVA, con ogni evidente discriminazione di fatto;

- Che, di fatto, con il sistema attualmente vigente, è leso anche il principio c.d. della "*parità delle armi*";

- Che, anche secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE-UE, il principio c.d. della "*parità delle armi*", è un corollario della nozione di processo equo ed è inteso ad assicurare l'equilibrio tra le parti, garantendo la parità tra le parti;

- Che tale parità, ben può essere compromessa, tra altri fattori, anche dal fattore economico derivante da un diverso regime IVA (vantaggio pecuniario per il soggetto con qualità cd "passiva" dal punto di vista IVA che può tradursi anche in una migliore rappresentanza giuridica potendo sostenere costi più elevati di quelli della parte "non soggetto passivo");

- Che tale circostanza si appalesa in contrasto ed illegittima rispetto al diritto internazionale, al diritto comunitario, al diritto dell'Unione ed al diritto nazionale e potrebbe reputarsi anche in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana;

- Che proprio la Costituzione conferisce alto rilievo sociale (ancorché, allo stato, indiretto) alla funzione dell'avvocato (in particolare con gli artt. 3, 24 e 111);

- Che non è sufficiente la previsione della possibilità di accesso al gratuito patrocinio per una limitata categoria di soggetti, posti i criteri ed i presupposti previsti per l'accesso al beneficio;

- Che già per lunghi anni gli avvocati italiani, in virtù dell'assoggettamento al regime IVA ordinario delle loro prestazioni ed attività, sono stati posti in condizioni di svantaggio rispetto ad altri colleghi appartenenti ad altri Stati membri e che pure, in virtù del Trattato di Maastricht, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFU) e conseguenti libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di imprese e professionisti nel mercato dell'UE, hanno potuto esercitare la loro attività professionale in Italia;

- Che una rimodulazione dell'IVA per le prestazioni ed attività rese dagli avvocati nell'esercizio della loro attività professionale abituale non è in contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 2006/112) e che può essere attuata con legge ordinaria dello Stato;

• Che, al fine di garantire a tutti un effettivo accesso alla giustizia, equo ed in condizioni di parità e di non discriminazione, da un lato, e di equilibrare e rendere competitive le prestazioni professionali degli avvocati italiani, dall'altro, e, soprattutto, in considerazione dell'interesse pubblico e dell'alto valore sociale dell'attività professionale degli avvocati, ben può essere valutata la previsione di modificare la normativa IVA vigente in Italia e modificare le corrispondenti norme contemplando:

- a) in via principale, una esclusione IVA ex art. 15 d.p.r. 633/72 delle prestazioni ed attività rese dagli avvocati nell'esercizio della loro attività professionale abituale;
- b) in via subordinata, una esenzione IVA ex art. 10 d.p.r. 633/72 delle medesime prestazioni ed attività;
- c) in linea ulteriormente gradata, una aliquota IVA ridotta per tutte le dette prestazioni professionali.

Tanto premesso, rilevato, considerato e ritenuto, il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

DA' MANDATO

all'OCF ed al CNF, per quanto di competenza di ciascuno, di porre in essere ogni iniziativa e atto necessario affinché, in attuazione del presente deliberato, sia richiesto:

A) in sede nazionale, al Governo, di porre in essere ogni opportuna iniziativa legislativa atta a modificare il d.p.r. 633/72 nel senso di prevedere le prestazioni e le attività rese dagli avvocati nell'esercizio della loro attività professionale abituale tra le prestazioni di servizi di particolare interesse pubblico e di alto valore sociale e, per l'effetto:

- a) in via principale, inserire le dette prestazioni tra le attività ed i servizi esclusi dal campo IVA ex art. 15 d.p.r. 633/72;
- b) in via subordinata, inserire le dette prestazioni tra le attività ed i servizi esenti dal campo IVA ex art. 10 d.p.r. 633/72;
- c) in linea ulteriormente gradata, per tutte le dette prestazioni professionali, prevedere una aliquota IVA ridotta (si propone 5%).

B) in sede comunitaria, per il tramite del Governo, la modifica e/o integrazione della direttiva 2006/112 e dell'allegato III e, comunque di ogni altra norma ed allegato in materia, con l'inclusione delle prestazioni ed i servizi prestati dagli avvocati nell'esercizio della loro attività abituale tra le attività e prestazioni di servizi alle quali è riconosciuto il carattere di alto valore sociale e di particolare interesse pubblico con, conseguentemente, esenzione delle medesime attività e prestazioni di servizi dall'applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 132, 135 e 136 citata direttiva o, almeno, assoggettamento delle stesse attività e servizi alle aliquote ridotte di cui all'art. 98 della direttiva 2006/112.

Il Presidente Nazionale
Avv. Elisabetta Rampelli

Il Delegato al Congresso
per il Foro di Nola – Distretto di Napoli
Avv. Francesco Franzese